

N. 00264/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00494/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 494 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Benigno D'Orazio, rappresentato e difeso dall'avv. Benigno D'Orazio, con domicilio eletto presso Stefano Lopardi in L'Aquila, Via Quinziano, 7;

***contro***

Coges Amp Torre del Cerrano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Senatore, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

***nei confronti di***

Comune di Pineto, Comune di Silvi, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Senatore, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile; Comune di Teramo, Leone Cantarini; Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

*e con l'intervento di*

ad

adiuvandum:

Associazione Ambiente È/E Vita, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Bizzarri, con domicilio eletto presso Stefano Lopardi in L'Aquila, Via Quinziano, 7;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione n°***

***12 del 28 settembre 2015 con cui è stato nominato il consiglio***

***d'amministrazione***

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coges Amp Torre del Cerrano e di Comune di Pineto e di Comune di Silvi e di Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo e sommario esame, proprio l'eventuale mancata integrazione di efficacia della delibera impugnata – prospettata da parte ricorrente – non consente di configurare il pregiudizio grave e irreparabile in danno del ricorrente, che peraltro si limita a prospettare un generico pregiudizio a carico dell'azione amministrazione svolta dal Consorzio resistente;

considerato che, attesa la complessità della questione, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese di lite tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)